

Pirola  
Pennuto  
Zei

# TAX RULING UPDATES

10/2023

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](https://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)  
🐦 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
▶ [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

<b>1.1</b> .....	<b>3</b>
Risposta n. 240 del 6/03/2023 – Sopravvenienze attive – proventi derivanti da insussistenza di passività – art. 88 TUIR	
<b>1.2</b> .....	<b>4</b>
Risposta n. 241 del 6/03/2023 – Credito d'imposta per imprese non energivore – Individuazione del parametro iniziale di riferimento in caso di fusione – Articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e successivi interventi normativi	
<b>1.3</b> .....	<b>5</b>
Risposta n. 242 del 6/03/2023 – Stabile organizzazione - Corretta individuazione dell'attività svolta in Italia, servizi di investimento, ente creditizio. Iscrizione all'albo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUB - disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP	
<b>1.4</b> .....	<b>6</b>
Risposta n. 243 del 7/03/2023 – Vincoli di investimento in società quotate – PIR Alternativi – Articolo 13-bis, comma 2-bis, decreto-legge 26/10/2019, n. 124	

## IMPOSTE INDIRETTE

<b>2.1</b> .....	<b>9</b>
Risposta n. 239 del 6/03/2023 – IVA – Aliquota del 5% somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano tramite rete di teleriscaldamento con riferimento al periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022	



Si riporta la sintesi degli interpelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella settimana 6 marzo 2023 - 10 marzo 2023

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

### 1.1

#### **Risposta n. 240 del 6/03/2023 – Sopravvenienze attive – proventi derivanti da insussistenza di passività – art. 88 TUIR**

**Quesito:** L'Istante Alfa (di seguito "Istante") nel 2018 è stata beneficiaria della scissione parziale di Beta, che, nel 2011, aveva esercitato l'opzione di cui all'art.15 commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* del DL n. 185/2008 conv. L. n. 2/2009, per il riallineamento fiscale dell'avviamento iscritto nel bilancio consolidato con riferimento ad alcune partecipazioni di controllo, con decorrenza fiscale differita al 2020.

Successivamente all'operazione, nel 2019, Alfa ha iscritto le imposte differite attive (c.d. "DTA") corrispondenti alla quota di deduzione dell'avviamento affrancato dalla scissa a lei spettante - quale posizione soggettiva fiscale - in proporzione al patrimonio netto scisso e, in contropartita, ha iscritto un debito verso la scissa (pari all'importo delle minori imposte che avrebbe versato nei successivi periodi di imposta), a titolo di adeguamento dei valori di scissione, poiché nel progetto di scissione dette DTA erano rimaste interamente nel bilancio della scissa.

Nel 2021, Zeta ha acquistato e incorporato Beta, rinunciando successivamente al credito nei confronti di Alfa, la quale ultima ha proceduto a stornare la passività rilevando un provento in Conto economico.

L'Istante chiede se tale provento debba essere qualificato, ai fini fiscali, come sopravvenienza attiva di cui all'art. 88 del TUIR.

**Risposta:** L'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, ricorda che l'art. 88 comma 1 del TUIR qualifica come sopravvenienze attive imponibili "i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".

Osserva, pertanto, che ai fini della disciplina rilevano:

- il carattere sopravvenuto del fatto generatore;
- la stretta relazione con un componente economico (o con una passività patrimoniale) che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile in un periodo precedente.

Nel caso di specie, la passività verso Beta non risulta correlata ad alcun componente negativo di reddito oggetto di deduzione nei periodi d'imposta precedenti, infatti costituisce la rettifica di una posta patrimoniale nell'adeguamento dei valori della scissione; pertanto, secondo l'Ade, la sopravvenuta insussistenza della passività non concorre alla formazione del reddito dell'Istante.

Come osservato dalla stessa Agenzia, la risposta si pone in continuità sia con l'interpello n. 71/2019, sia con la posizione espressa in risalenti documenti di prassi (Risoluzione n. 813/1979; Circolare n. 73/E/1994).

## 1.2

### **Risposta n. 241 del 6/03/2023 – Credito d'imposta per imprese non energivore – Individuazione del parametro iniziale di riferimento in caso di fusione – Articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e successivi interventi normativi**

**Quesito:** L'Istante Alfa rappresenta che nel corso del 2021 ha incorporato le società controllate Beta e Gamma. Alla luce del mutato assetto societario, l'Istante - ai fini della fruizione del credito per l'acquisto di energia elettrica per le imprese non energivore relativo al secondo trimestre 2022 (ex art. 3, D.L. n. 21/2022) - chiede di sapere se il costo medio della componente energia del primo trimestre 2022 debba essere confrontato con il costo del primo trimestre 2019, considerando tutte le utenze delle tre società coinvolte nella fusione oppure solo quelle di Alfa.

**Risposta:** Dopo aver richiamato taluni passaggi della Circolare n. 25/2022 nonché un'interpretazione fornita ai fini extrafiscali (FAQ n. 5 del 26 novembre 2021 pubblicata sul sito di CSEA), l'Agenzia ribadisce che la spettanza del credito è collegata alla titolarità di POD da parte dell'impresa. Ne deriva che, a parere dell'Agenzia, il costo medio della componente energetica del primo trimestre 2019 debba essere determinato considerando i soli consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria Alfa, non risultando possibile utilizzare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate.



### 1.3

#### **Risposta n. 242 del 6/03/2023 – Stabile organizzazione - Corretta individuazione dell'attività svolta in Italia, servizi di investimento, ente creditizio. Iscrizione all'albo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUB - disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP**

**Quesito:** L'Istante Alfa, società non residente, riferisce di possedere una stabile organizzazione in Italia ("SO"), la quale, a seguito del conferimento, da parte di altro soggetto non residente, di una stabile organizzazione in Italia svolgente attività di investimento, ha iniziato ad operare ed è stata iscritta, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), nell'elenco delle imprese di investimento UE, tenuto presso la Consob. Ai fini del calcolo dell'IRES e dell'IRAP, la SO ha adottato le regole proprie delle SIM.

Dal 2021 Alfa ha modificato il proprio oggetto sociale ottenendo l'autorizzazione ad operare in qualità di ente creditizio. Conseguentemente, la SO è stata cancellata dal citato elenco (delle imprese di investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia, ndr) ed è stata iscritta nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D. Lgs. n. 385/1993 ("TUB").

Benché sia mutato l'albo di riferimento, l'Istante riferisce che la SO non ha mai effettivamente svolto attività creditizia; al contrario, continua a svolgere solo attività di investimento. L'Istante ha inoltre specificato che la SO ha redatto il proprio rendiconto economico e patrimoniale, per l'esercizio 2020, secondo gli schemi di bilancio previsti dal provvedimento della Banca d'Italia 14 febbraio 2006 (per gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, gli IMEL, le SGR e le SIM), mentre, per l'esercizio 2021 e i successivi, secondo gli schemi di bilancio previsti dal provvedimento della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 (per le banche e le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari).

Tanto premesso, l'Istante chiede conferma che, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 (durante il quale è stata formalmente autorizzata a svolgere attività di ente creditizio), la SO possa comunque qualificarsi come ente commerciale non residente svolgente servizi e attività di investimento e di conseguenza abbia facoltà, ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP, di applicare la disciplina tipica delle imprese di investimento e non quella specifica delle banche. In via subordinata, l'Istante chiede se, almeno per il periodo di imposta 2021, siano verificati i presupposti per qualificare la SO come impresa di investimento, dal momento che l'autorizzazione ad operare come ente creditizio è stata rilasciata nella seconda metà del 2021 ed è quindi stata iscritta nell'elenco previsto dal TUF per la maggior parte del periodo di imposta.

**Risposta:** L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato inter alia che:

- i. ai sensi dell'art. 152, co. 1, del TUIR «*il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni ... [riguardanti la determinazione della base imponibile dell'IRES delle società e degli enti commerciali residenti], sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche ...*»;
- ii ai sensi dell'art. 162-bis, co. 1, lett. a) del TUIR sono «*intermediari finanziari*» i soggetti indicati nell'articolo 2, co. 1, lettera c), del D. Lgs. n. 38/2005 e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;

ritiene che la SO, diversamente da quanto proposto, debba determinare il proprio reddito sulla base dell'apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo gli schemi di bilancio delle banche e applicare le regole previste per gli enti creditizi ai fini IRES (compresa l'addizionale del 3,5%) e IRAP. In assenza di un'interruzione del periodo d'imposta, per il solo 2021 (*i.e.* periodo d'imposta in cui si è verificata la modifica dell'attività), l'Agenzia ritiene che le regole di determinazione dell'IRES e dell'IRAP trovino applicazione sulla base di un criterio di prevalenza dell'attività svolta in corso d'anno, da declinare in termini di entità dei proventi reddituali conseguiti (cfr. Resp. a interpello n. 179/2022); pertanto, avendo la SO conseguito solo proventi da attività di investimento, devono applicarsi le regole fiscali specifiche delle SIM.

## 1.4

### **Risposta n. 243 del 7/03/2023 – Vincoli di investimento in società quotate – PIR Alternativi – Articolo 13-bis, comma 2-bis, decreto-legge 26/10/2019, n. 124**

**Quesito:** L'Istante è una società di gestione del risparmio ("SGR") fiscalmente residente in Italia che gestisce in particolare un Fondo di Investimento Alternativo ("FIA"), riservato mobiliare, istituito in forma chiusa che opera nel settore del private equity, in relazione al quale intende modificare il Regolamento al fine di rendere tale fondo conforme alla normativa in materia di PIR Alternativi.

L'Istante richiede chiarimenti circa i vincoli di investimento di cui all'art. 13-bis, co. 2-bis, del DL 26 ottobre 2019 n. 124, con riferimento alle società incluse negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP della Borsa italiana (o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati) e, in particolare:

- il momento in cui valutare il rispetto del limite quantitativo di investimento in tali società che, nel caso di OICR PIR Alternativi compliant, non può superare il 30% del valore complessivo investito dal Fondo;



- l'inclusione nei predetti indici al momento di effettuazione dell'investimento da parte del Fondo ovvero al termine del periodo di investimento (nel caso di specie 5 anni), qualora lo status delle società oggetto di investimento sia soggetto a variazioni, successivamente all'acquisto, per effetto di una eventuale quotazione o, al contrario, di un delisting.

**Risposta:** L'Agenzia delle Entrate – dopo aver richiamato quanto previsto civilisticamente dagli artt. 10 e 11 del d.m. 5 marzo 2015 n. 30 e quanto già chiarito in merito alla disciplina fiscale dei PIR nelle circolari 26 febbraio 2018 n. 3/E, 29 dicembre 2021 n. 19/E e 4 maggio 2022 n. 10/E – ricorda che attualmente è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 (ordinari) e PIR Alternativi.

In particolare, per i PIR 3.0 è previsto l'obbligo di investire la quota obbligatoria del 70 per cento delle risorse del piano, «direttamente o indirettamente», negli investimenti qualificati. La predetta quota obbligatoria del 70 per cento deve essere investita almeno:

- per il 25 per cento (equivalente al 17,5 per cento dell'intero patrimonio del PIR) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri;
- per il 5 per cento (equivalente al 3,5 per cento dell'intero patrimonio in gestione del PIR) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.

Nel caso in cui gli investimenti conferiti nel piano siano costituiti, anche esclusivamente, da quote o azioni di un OICR PIR compliant alla normativa PIR – che rispetti quindi i vincoli di investimento dell'attivo in strumenti finanziari "qualificati" – ai fini della verifica dei vincoli e divieti di investimento in capo a quest'ultimo potrà farsi riferimento alla politica di investimento indicata nel relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, alla documentazione d'offerta pubblicata. Ne consegue che detti OICR possono considerarsi investimenti qualificati ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento (o documentazione di offerta) indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa fiscale pro tempore vigente in materia.

La tipologia degli investimenti che compongono il PIR in base alle percentuali minime, previste di volta in volta dal legislatore, deve essere verificata dal gestore del piano e, nel caso dei PIR ordinari, per ciascun anno solare di vita del piano, per un periodo di tempo almeno pari ai due terzi di ciascun anno, ossia per almeno 243 giorni l'anno (244 giorni nel caso di un anno bisestile) (cfr. anche circolare n. 19/E del 2021, par. 1.2).



Nel caso di investimento indiretto effettuato attraverso OICR PIR compliant, il legislatore ha espressamente previsto che i vincoli di investimento possono anche essere raggiunti in un momento successivo all'avvio del fondo ma non oltre la data stabilita nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo stesso, in funzione della sua politica di investimento, senza che ciò infici la qualificazione del fondo come PIR compliant sin dall'inizio.

Di conseguenza, per espressa previsione normativa, il requisito temporale (c.d. holding period) per l'investitore nel fondo inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle quote o azioni, anche prima del momento indicato nel regolamento o nella documentazione di offerta del fondo per il raggiungimento dei vincoli di investimento ivi indicati.

Con riferimento specifico ai FIA "chiusi", come chiarito dalla stessa circolare n. 19/E del 2019, il regime PIR si applica sin dall'avvio del fondo, durante la fase temporale necessaria al raggiungimento degli obiettivi di composizione del portafoglio stabilita nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo, in funzione della sua politica di investimento. Il regime PIR continua ad applicarsi, anche nel periodo in cui l'OICR inizia a vendere le attività per rimborsare gli investitori.

Al riguardo, si ritiene che i vincoli di investimento cessano di essere applicati e il regime PIR non si interrompe anche quando gli OICR effettuino i disinvestimenti e la relativa liquidità, anziché essere destinata al rimborso delle quote degli investitori, venga impiegata in nuovi investimenti. Tali fasi, in cui c'è uno scostamento tra i limiti dettati dalle norme per la composizione del PIR, devono essere contenute nei tempi rispondenti alle mere necessità di attuazione della politica di investimento dell'organismo PIR compliant e devono, comunque, concludersi entro i termini previsti dal regolamento e dai documenti costitutivi dell'OICR.

Con riferimento alla verifica della sussistenza delle "caratteristiche" proprie degli investimenti inseriti nel piano – quali, ad esempio, la residenza, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia dell'emittente o l'inclusione nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti – l'Agenzia chiarisce che la SGR è tenuta a verificare le caratteristiche degli investimenti dell'attivo del Fondo alla data di acquisto, ivi compresa l'esclusione o meno negli indici FTSE MIB o FTSE MID CAP della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Non assumono quindi rilevanza le modifiche intervenute, successivamente all'acquisto, in conseguenza di eventi non prevedibili da parte dell'investitore e indipendenti dalla sua volontà. Tale principio si applica, in linea di principio, a tutte le tipologie di PIR, inclusi i PIR Alternativi, compresi quelli effettuati per il tramite di OICR PIR *compliant*.

## IMPOSTE INDIRETTE

### 2.1

**Risposta n. 239 del 6/03/2023 – IVA – Aliquota del 5% somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano tramite rete di teleriscaldamento con riferimento al periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022**

**Quesito:** L'Istante opera nel settore energetico e si occupa principalmente della gestione, manutenzione, conduzione e potenziamento di impianti di centrali termiche, cogenerazione e teleriscaldamento, nell'ambito della produzione e distribuzione di energia elettrica e termica. In particolare, l'energia termica viene somministrata attraverso la rete di teleriscaldamento tramite:

1. il contratto "Servizio Energia" avente lo scopo di mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. In tal caso, l'energia termica è prodotta da impianti alimentati esclusivamente da gas naturale;
2. il Servizio Energia con energia prodotta in parte con gas naturale e in parte con altri combustibili (ad es. rifiuti);
3. un contratto diverso dal Servizio Energia. In questo caso, l'impianto di produzione è alimentato esclusivamente da gas naturale.

L'Istante chiede se trovi applicazione l'aliquota IVA ridotta 5% prevista dall'art. 5, comma 2 del D.L. 115/2022 (c.d. decreto "Aiuti-bis"):

1. all'energia termica prodotta dalla combustione di gas naturale erogata a clienti finali nell'ambito del Servizio Energia attraverso una rete di teleriscaldamento;
2. all'energia termica prodotta nel contesto del Servizio Energia per il tramite della contemporanea combustione di gas naturale e di altri combustibili (come i rifiuti) per la sola parte di energia termica direttamente riconducibile alla combustione del gas naturale e, in tal caso, quali siano le relative modalità di calcolo dei quantitativi di gas naturale da assoggettare all'aliquota ridotta;
3. all'energia termica prodotta esclusivamente mediante la combustione di gas naturale anche nel caso in cui sia fornita attraverso una rete di teleriscaldamento ma non nell'ambito del Servizio Energia.

**Risposta:** In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’aliquota ridotta 5% è applicabile alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “Servizio Energia” che prevede l’acquisto, la trasformazione e l’uso da parte del fornitore del contratto servizio energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento. Nell’ambito di tale contratto è il fornitore ad acquistare i combustibili da impiegare nella generazione dell’energia termica erogata all’utenza finale.

Con riferimento al caso di specie, l’Ufficio ha accordato l’applicazione dell’aliquota ridotta 5%:

1. alle somministrazioni di energia termica prodotta esclusivamente con gas metano, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022;
2. all’energia termica prodotta in impianti policombustibili per la sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del gas metano, a condizione che la Società sia in grado di determinare tale quota rispetto alla quota di energia prodotta utilizzando altri combustibili, sulla base di criteri oggettivi e verificabili.

Diversamente, l’Ufficio non ha ritenuto applicabile l’aliquota ridotta alla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell’ambito di contratti diversi dal contratto “Servizio Energia”, in quanto non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 2, del D.L n. 115/2022, quale norma agevolativa di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. CGUE, sentenze del 17 giugno 2010, C492/08, del 9 marzo 2017, C573/15 e del 19 luglio 2012, C44/11).

*Coordinamento: Ufficio Studi (Ignazio La Candia - Responsabile operativo Ufficio Studi).*

*Team di revisione:*

*Paolo Arginelli (International Tax practice); Christian Giuliano (Tax Litigation & Ruling practice); Ignazio La Candia (International Tax practice); Laura Magnani (Corporate Tax practice); Felice Andrea Pannunzio (Tax Banking & Finance practice); Mario Tenore (Tax Private client & High Net Worth Individual practice).*

*Hanno collaborato: Francesco Andria, Luca Biestro, Lorenzo Bonizzi, Marco Luigi Bossi, Edoardo Catinari, Enrico Cosentino, Elisa Costa, Federica Crespi, Monica Da Dalt, Marianna Di Federico, Martina Di Liddo, Camilla Durante, Sara Elmadhi, Filippo Faccin, Elisa Ferrara, Marta Foppa, Giulia Ghidini, Filippo Greco, Mirna Izzì, Valerio Lucini, Benedetta Maestroni, Nicholas Mariani, Michael Marini, Eva Morando, Leonardo Nassani, Astrid Nicastrì, Francesco Palladino, Pietro Pennuto, Gabriele Perotto, Giorgia Rosati, Marta Rossi, Andrea Saraco, Giada Valassina, Elia Vandi.*

IL PRESENTE TAX RULING UPDATES RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)